


## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:



## **FATTO**

le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

il ridorso e la documentaziohe allegata;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

Con ricorso ricevuto in data 9 novembre 2009, la ricorrente si rivolgeva all'ABF chiedendo l'annullamento di un contratto di finanziamento garantito con la cessione del quinto dello stipendio. In data 4 giugno 2009 la ricorrente aveva sottoscritto, nei locali della sede di Bari di una società di mediazione creditizia, la documentazione concernente detto contratto di finanziamento. Il finanziamento veniva erogato dalla banca il 3 luglio 2009 tramite assegno circolare, al netto delle somme utilizzate per l'estinzione di due analoghe facilitazioni in essere con altri operatori. Successivamente la ricorrente manifestava, in più occasioni, la volontà di "annullare la richiesta di finanziamento". L'intermediario - con nota del 31 agosto 2009 - rigettava la richiesta di recesso ritenendola tardiva, in relazione ai termini stabiliti nel contratto (15 giorni dalla sottoscrizione). Con una nota successiva, trasmessa dalla ricorrente via fax all'intermediario il 27 luglio 2009, la medesima chiedeva alla banca: "l'annullamento del contratto di finanziamento"e l'indicazione "degli importi relativi alle estinzioni effettuate", al fine di poter provvedere alle relative restituzioni. Diffidava, inoltre, la banca "dall'incassare ogni e qualsivoglia importo dalla [...] Amministrazione [...] relativa alla [...] operazione di delegazione di pagamento". Nella medesima comunicazione l'Amministrazione datrice della ricorrente, destinataria per conoscenza della nota, veniva inoltre diffidata dal trattenere e dal versare "ogni e qualsivoglia importo relativo al finanziamento in oggetto". Tali richieste venivano, poi, ribadite con lettera raccomandata a.r. del 3 agosto 2009 inviata da un avvocato, in nome e per conto della ricorrente. Nella nota l'avvocato riferiva dell'avvenuta restituzione, da parte



della cliente, dei due acconti ricevuti dall'intermediario e contestava il comportamento dell'intermediario, che avrebbe depositato presso l'Amministrazione datrice un altro acconto relativo al finanziamento, peraltro mai ritirato dalla ricorrente. Con nota del 13 agosto l'avvocato della cliente interessava nuovamente, con raccomandata a.r., l'intermediario affinché gli venissero comunicati gli importi, dovuti dalla ricorrente, relativi alle estinzioni dei pregressi finanziamenti effettuate dall'intermediario. La resistente riscontrava la lettera dell'avvocato della ricorrente con nota datata il 31 agosto 2009 comunicando "di non poter accogliere l'istanza di recesso poiché, la stessa, è stata presentata oltre i termini previsti dal contratto di finanziamento". In conseguenza di tali premesse, la ricorrente chiedeva l'annullamento del contratto, mentre l'intermediario chiedeva dichiararsi che "il diritto di recesso sarebbe stato esercitato tardivamente".

## **DIRITTO**

La documentazione contrattuale sottoscritta dalla ricorrente si riferisce, in buona sostanza, alla "richiesta di finanziamento contro cessione di quote stipendio/pensione". La clausola concernente il diritto di recesso è prevista nel/foglio informativo (nella parte relativa alle clausole contrattuali one regolano le operazioni"), ove è testualmente previsto que "il" mutuatario ha facoltà di recedere dal bresente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera a.r. che pervenga al cessionario entro 15 giorni dalla conclusione del contratto". Sul punto, occorre precisare che il diritto di recesso – contrattualmente previstosarebbe stato esercitato tardivamente (27 luglio 2009), dopo lo spirare, cidè, dei 15 giorni dalla sottoscrizione, avvenuta il 4 giugno 2009. Il foglio informativo ed il documento di sintesi disciplinano, però, anche il caso dell'estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo che "il cliente, qualora ravvedesse l'opportunità, può provvedere estinguere il prestito nel corso di ammortamento". L'estinzione anticipata finanziamento dietro cessione del quinto costituisce – ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito al consumo – una facoltà sempre esercitabile da parte del cliente. Ed infatti, l'art. 125, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (T.U. Bancario) prevede espressamente che "le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR". Sul punto, recentemente, occorre anche registrare il comunicato del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (in materia di "cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate"), ove si precisa che "...ricorrente è il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti riconducibili – come nel caso delle cessioni del quinto dello stipendio – al credito al consumo. In proposito, si (rammenta) che il D.Lgs 385/93 (TUB) dispone la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni senza penalità e senza possibilità di patto contrario". La volontà più volte espressa dalla ricorrente, che qualifica in maniera evidente i limiti della domanda proposta con il ricorso ricevuto il 9 novembre 2009 (anche attraverso gli atti stragiudiziali inviati alla banca, ed espressamente richiamati nelle conclusioni), appare univoca ed inequivocabile: si chiede l'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver restituito gli acconti ricevuti e dopo aver richiesto "l'esatto importo dovuto".



## P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l'intervenuta estinzione anticipata del contratto - ai sensi dell'art. 125 comma 2 D.Lgs. 385/93 – e dichiara la banca tenuta agli adempimenti conseguenti.

